

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00858/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2018, proposto da:

Federazione Italiana della Caccia - Federazione della Caccia Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Scaparone in Torino, via San Francesco D'Assisi 14;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio eletto in Torino, corso Regina Margherita, 174;

Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta regionale 6.7.2018 n. 28-7183, recante "Legge regionale 5/208, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". Parziale annullamento dell'Allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e ss.mm.ii e

disposizioni per l'avvio della procedura di designazione dei componenti dei Comitati di gestione”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 12.7.2018 n. 28, nella parte in cui stabilisce:

a) “la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie ... è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione o organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti”;

b) “la consistenza degli iscritti per ciascuna associazione o organizzazione è valutata in riferimento al mese di novembre dell'anno solare di scadenza del Comitato di gestione (31 dicembre). Limitatamente al rinnovo dei Comitati di gestione, attualmente commissariati, tale consistenza viene valutata con riferimento al mese di dicembre 2017”;

c) “L'incompatibilità si verifica nelle seguenti ipotesi: - Relativamente ai rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni venatorie l'ammissione all'esercizio venatorio nell'A.T.C. e/o C.A., impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale il rivestire attivamente una carica all'interno degli organi monocratici e/o collegiali impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti degli Enti locali il rivestire una carica pubblica elettiva ovvero l'essere dipendenti dell'Ente locale impedisce la designazione per le altre categorie”;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei relativi procedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l'avv. Scaparone per la parte ricorrente e l'avv. Magliona per la Regione Piemonte;

Considerato che non si ravvisano presupposti di danno grave e irreparabile tali da imporre l'esame, già nella fase cautelare, delle eccezioni di illegittimità costituzionale dedotte dalla parte ricorrente;

Ritenuto che i profili di incostituzionalità della L.R. n. 5/2018 dovranno essere affrontati nella sede di merito;

Considerato altresì che la prescrizione regolamentare contenuta nella D.G.R. 6.7.2018 n. 28-7183 in ordine al momento di rilevazione ("dicembre 2017") della consistenza degli iscritti alle associazioni venatorie in vista del rinnovo dei comitati di gestione scaduti dal 2015, non appare irragionevole;

Ritenuta comunque l'opportunità di fissare a breve l'udienza di merito, compatibilmente con gli spazi disponibili nei ruoli di udienza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 luglio 2019.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO